



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

Giuseppe Zambello
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Paolo Cuccu
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Alessandro Zambello
Dottore Commercialista

Monica Ortalli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Matteo Poli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (CURA ITALIA)

Riepilogo principali novità di natura fiscale tributaria

1. CONGEDI FAMILIARI VOUCHER BABY SITTING


A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un **congedo straordinario con indennità pari al 50% della retribuzione fino a 15 giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni** delle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato;
- collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020.

Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

- La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori;
- gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus;
- il limite di età dei figli non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L.104 1992).

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite **massimo di 600 euro**, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alle categorie:

- dei medici;
- degli infermieri;
- dei tecnici di laboratorio biomedico;
- dei tecnici di radiologia medica;
- degli operatori sociosanitari;

il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto **nel limite massimo di 1.000 Euro**.

2. INDENNITA LAVORO AUTONOMO

Viene prevista l'erogazione di indennità "per il mese di marzo" **pari a 600 euro**, che non concorrono alla formazione del reddito, **erogate dall'Inps su domanda**, per le seguenti categorie:

- **liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti alla Gestione Separata INPS;**
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo purché rispettino determinati requisiti.

Le agevolazioni sopra descritte non sono tra loro cumulabili.


3. MISURE DI SOSTEGNO PMI

L'articolo 56 consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19.

In particolare, possono beneficiare della **moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese** italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti (finanziamenti, mutui, leasing) con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell'epidemia.

A questo scopo, **le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.**

4. PROROGA GENERALE VERSAMENTI

A favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione, il Decreto proroga i termini per i versamenti scaduti il **16 marzo al 20 marzo 2020**. Nello specifico si tratta di:

- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019;
- ritenute d'acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. PROROGA VERSAMENTI PER SETTORI SPECIFICI

Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, viene **allargata la sospensione dei versamenti** ad alcune specifiche categorie di soggetti, **a prescindere dal volume di fatturato generato nel 2019**, specificatamente elencate nella Risoluzione 12/2020 dell'Agenzia delle Entrate allegata alla presente circolare (tra cui si evidenziano i settori della ristorazione, bar e trasporto merci).



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, contributi INPS / INAIL scadenti il 16 marzo e il 16 aprile e IVA scaduta il 16 marzo) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione** entro l'**1 giugno 2020** (il 31 maggio 2020 cade di domenica);
- ovvero in **forma rateizzata**, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1 giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. PROROGA PER SOGGETTI CON FATTURATO < 2 MILIONI

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono **sospesi i versamenti** da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione** entro l'**1 giugno 2020** (il 31 maggio 2020 cade di domenica);
- ovvero in **forma rateizzata**, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1 giugno 2020.

7. SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Il Decreto in esame dispone, a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la **sospensione degli adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo ed il 31 maggio 2020**, quali ad esempio:



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

- mod. IVA 2020 in scadenza il 30 aprile 2020;
- mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25 marzo, 27 aprile e 25 maggio 2020;
- comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l'1 giugno 2020;
- "spesometro estero" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30 aprile 2020;

Si precisa che da quest'ultima sospensione sono **esclusi** gli adempimenti connessi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 ossia:

- l'invio della CU 2020 all'Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme entro il 31.3.2020;
- l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati (ad esempio, amministratori di condominio) entro il 31.3.2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il **30 giugno 2020**, senza sanzioni.

8. PREMIO PER DIPENDENTI

Il Decreto prevede un **premio** pari a 100 Euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo **non superiore a 40.000 euro**, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuano a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è **ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo**.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

9. CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, prevede per il periodo d'imposta 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un **credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli**



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

10. CREDITO DI IMPOSTA SUL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI MARZO

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, il Decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione** relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

11. EROGAZIONI LIBERALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS

Il D.l. prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020:

- dalle persone fisiche;
- dagli enti non commerciali;

in favore:

- dello Stato;
- delle regioni;
- degli enti locali territoriali;
- di enti o istituzioni pubbliche;
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, sono deducibili dal reddito d'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della L. 133/1999.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Ai fini dell'IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

12. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Il Decreto sospende **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di:

- liquidazione;
- controllo;
- accertamento;
- riscossione;
- contenzioso;

da parte degli uffici degli enti impositori.

La sospensione opera anche con riferimento ai termini:

- per fornire risposta alle istanze di interpello

Per quanto riguarda le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della PEC.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

13. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il **Decreto sospende i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022.

Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) **il termine di versamento, previsto per il 28 febbraio, relativo alla c.d. rottamazione ter e quello previsto per il 31 marzo relativo al c.d. "saldo e stralcio".**

14. NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

- l'identificazione dei partecipanti
- la loro partecipazione
- l'esercizio del diritto di voto.

Le S.r.l. potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.